




Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE
PROFESSIONI SANITARIE

Ufficio I - Affari generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

DGRUPS/P/ I.8.d.n.1.



F.I.Te.La.B
Federazione Italiana Tecnici di
Laboratorio Biomedico
Via Monastero, 9
53100 SIENA

OGGETTO: Quesito titoli di ammissione concorsi per Tecnico di Laboratorio Biomedico

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto pervenuta allo scrivente Ministero, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. 14 settembre 1994, n.745 ha individuato la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico al fine di definirne il profilo professionale.

Il percorso formativo di tale figura è profondamente mutato nel corso degli ultimi anni a seguito dei vari interventi legislativi. Infatti, da figura "ausiliaria" si è evoluto in un professionista che opera con specifica autonomia e responsabilità (L. n.42/99 e L. n. 251/2000).

In particolare, prima della riforma del Servizio Sanitario Nazionale attuata con il D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii, ai fini dell'ammissione al concorso pubblico come Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, era sufficiente essere in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'art. 81, lett. b., punto 2) del D.M. 30 gennaio 1982 "Normativa concorsuale del personale delle Unità Sanitarie Locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761".

A tal proposito, parte della giurisprudenza ha affermato che la laurea in Scienze Biologiche è da ritenersi "assorbente" dei titoli richiesti dall'art. 81 del menzionato D.M., in quanto comportante uno studio più approfondito di materie che nei diplomi indicati dalla riferita norma costituiscono oggetto di studio solo a livello di elementi.

Invero, lo scrivente Ministero ritiene di aderire ad altro indirizzo, secondo cui l'assunzione di personale nel Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico avviene conformemente alla specificità dei titoli posseduti dai candidati.

Infatti, con il D.Lgs n.502/1992, il legislatore ha sancito il definitivo passaggio della formazione delle professioni sanitarie dal canale regionale a quello universitario.

La vigente disciplina concorsuale (D.P.R. n.220/2001) stabilisce che, ai fini dell'ammissione al concorso nel Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è necessario essere in possesso del relativo diploma universitario (oggi laurea triennale) rilasciato dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii., ovvero di diplomi o attestati conseguiti in base al precedente ordinamento e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 27 luglio 2000), ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.

Inoltre, con il D.M. 2 aprile 2001 "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*" sono stati istituiti i corsi di laurea finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Nello specifico, l'art. 2, comma 1, del menzionato D.M. sancisce espressamente che i corsi di laurea delle professioni sanitarie "*...sono istituiti ed attivati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia*", formula ribadita anche dal successivo D.M. 19 febbraio 2009, che ha sostituito il D.M. del 2001.

Ed ancora, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 251/2000, è stabilito che gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici in attuazione di quanto previsto nei rispettivi profili professionali. Lo Stato e le Regioni promuovono lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico- sanitaria anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche.

Pertanto, il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico è divenuto un operatore sanitario che svolge la propria prestazione professionale con autonomia e responsabilità corrispondenti al livello delle specifiche competenze professionali e culturali maturate a seguito di uno specifico percorso formativo di tipo universitario. La specifica formazione culturale e professionale di tale figura sanitaria non può in alcun modo ritenersi assorbita o inglobata in altre tipologie di percorsi formativi.

In particolare, tale figura professionale possiede competenze scientifiche di base (matematica, fisica, chimica, statistica), elevate conoscenze tecnico-specialistiche (biochimica, microbiologia, parassitologia, patologia clinica, farmacologia, virologia, ematologia, immunologia, ecc.) e padroneggia le principali metodologie bio-informatiche. Trattasi di un professionista, titolare di un preciso ambito di attività, che va dalla fase pre-analitica a quella post-analitica, e che opera con piena autonomia e responsabilità.

Premesso quanto sopra, ne discende che il possesso della Laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non possa ritenersi titolo idoneo per l'ammissione ai concorsi pubblici indetti per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Infatti, come sopra enunciato, per l'ammissione al concorso pubblico per tale figura professionale occorre essere in possesso del diploma di abilitazione alla specifica professione

prevista dalla normativa vigente, ossia del diploma universitario (oggi laurea triennale) rilasciato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia ovvero di un titolo equipollente, ai sensi del D.M. 27 luglio 2000, laddove la laurea in Scienze Biologiche si consegue presso altre Facoltà.

Ne consegue che i due profili professionali sono nettamente distinti e differenti, per cui l'uno non può ritenersi conglobato nell'altro senza che ciò comporti inevitabili riflessi negativi sull'uniforme erogazione delle prestazioni.

Analogamente, per quel che concerne la laurea in Biotecnologie, nel confermare quanto espresso dalla scrivente Amministrazione con nota prot. 16493 del 6 marzo 2009 ed inviata all'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, si rappresenta che, ai sensi del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, le lauree specialistiche in Biotecnologie agrarie (classe 7/S), industriali (classe 8/S) e mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S) consentono l'ammissione all'esame di Stato utile ai fini dell'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine dei Biologi, e pur avendo questi ultimi accesso a scuole di specializzazione di area sanitaria, ai sensi del D.M. 1 agosto 2005, la professione di biotecnologo non rientra nel novero delle professioni sanitarie.

Inoltre, per giurisprudenza consolidata, ove il bando di concorso richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l'ammissione ad un avviso pubblico, non è consentita la valutabilità di un titolo diverso, a meno che l'equipollenza non sia stata stabilita espressamente da una norma di legge.

A tal proposito, il MIUR ha chiarito che la laurea triennale abilitante per la specifica figura professionale non risulta avere alcuna equipollenza ai fini concorsuali con altre lauree triennali o specialistiche, come quelle in Biologia o in Biotecnologie che, tra l'altro, consentono l'iscrizione, previo superamento dell'esame di Stato, all'albo dei Biologi, professione diversa da quella del "Tecnico di Laboratorio Biomedico".

Pertanto, per le ragioni sopraindicate e per il principio di specializzazione delle professioni sanitarie, lo scrivente Ministero ritiene che il possesso della laurea in Scienze Biologiche ovvero in Biotecnologie non costituisca titolo idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici in qualità di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni LEONARDI)

